



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 6 del 15/01/2020

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE - NON POTABILITA' ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO TUVI, SE NON PREVIA BOLLITURA, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO POSTO A NORD DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA la nota dell'ASL N. 1 Imperiese – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione - pervenuta al Comune di Taggia alle ore 14,03 del giorno 15 Gennaio 2020, prot. n.1301, con la quale viene proposto al Sindaco *“l'emissione di ordinanza di non potabilità dell'acquedotto “Tuvi”, limitando l'uso dell'acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura. Il provvedimento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i consumatori dell'acqua considerata, mediante adeguata diffusione e pubblicizzazione con i mezzi più idonei”*;

PRECISATO che la proposta di cui sopra prende le mosse dalla registrazione dell'avvenuto superamento dei parametri microbiologici, comunicato dall'ARPAL, relativo ai campioni di acqua prelevati dopo l'attività di clorazione della *“Vasca Tuvi”* e presso la *“Fontanella di Via Mazzini”*;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all'articolo 50, a norma del quale *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

SENTITO il Responsabile del Servizio Acquedotto e la Direzione generale della Società *“Rivieracqua”* e ritenuto quindi necessario:

- Ordinare il divieto di consumo dell'acqua proveniente dall'Acquedotto *“Tuvi”* ad uso alimentare se non previa bollitura;
- Limitare le prescrizioni di cui sopra solo alle abitazioni ed esercizi commerciali posti a Nord del Cimitero Comunale, così come meglio indicato nell'allegata planimetria (sub. A);
- Ordinare alla Società concessionaria del servizio Acquedotto *“Rivieracqua SCPA”* l'adozione di ogni utile provvedimento finalizzato all'esecuzione di quanto contenuto nella presente ordinanza nonché nella nota dell'ASL N. 1 Imperiese sopra richiamata che, ancorché non allegata alla presente, viene in questa sede integralmente richiamata;

VISTO lo Statuto comunale;

PRECISATO CHE l'istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile del Servizio comunale acquedotto, Dott. Marco Peluso, il quale risulta pertanto contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni di cui alla legge N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

- Il divieto di consumo dell'acqua proveniente dall'acquedotto "Tuvi" ad uso alimentare se non previa bollitura per tutte le abitazioni ed esercizi commerciali posti a Nord del Cimitero comunale, così come meglio indicato nella planimetria allegata (sub.a);
- Alla Società concessionaria del servizio Acquedotto "Rivieracqua SCPA" l'adozione di ogni utile provvedimento finalizzato all'esecuzione di quanto contenuto nella presente ordinanza nonché nella nota dell'ASL N. 1 Imperiese sopra richiamata che, ancorché non allegata alla presente, viene in questa sede integralmente richiamata;
- L'affissione della presente ordinanza, a cura della Società concessionaria del servizio, presso le pubbliche fontanelle ed erogatori di ogni genere ubicati in Taggia.

PRECISA

- Che la presente Ordinanza limita la potabilità dell'acqua, con le precisazioni di cui sopra, esclusivamente al territorio posto a Nord del cimitero comunale, come da planimetria allegata (sub. a);
- Che la presente ordinanza spiega efficacia fino all'adozione di espresso provvedimento di revoca.

DISPONE

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Società "Rivieracqua SCPA", all'Asl N. 1 Imperiese, alla Provincia di Imperia, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio comunale acquedotto, al Comando di Polizia locale, all'ARPAL, alla Prefettura/UTG di Imperia, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Taggia" e al Responsabile del settore "servizi socio educativi" del Comune di Taggia;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di *allerta telefonico*, la pubblicazione all'albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.taggia.it), l'affissione nei luoghi pubblici interessati dalla presente e presso tutte le fontanelle ed erogatori di acqua ubicati in Taggia oltre alla comunicazione ai principali quotidiani on line;

CHE la Società *Rivieracqua SCPA*, le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE CHE

ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Acquedotto locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio acquedotto, Dott. Marco Peluso.

IL SINDACO

Arch. Conio Mario

Documento firmato digitalmente

